



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione in videoconferenza

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 20,40 in Toano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, in videoconferenza come da Provvedimento Sindacale n.4 del 07.04.2020.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
1	VOLPI VINCENZO	P	8	ROCCATAGLIATA AUGUSTO	P
2	SCALABRINI NICOLA	P	9	MARCHI ANDREA	P
3	ALBERTINI ROMANO	P	10	BENASSI CARLO	P
4	FILIPPI PASQUALE	P	11	GIANSOLDATI DAVIDE	A
5	PAOLINI STEFANO	P	12	PALLADINI CARLO	P
6	BIANCHI EFREM PELLEGRINO	P	13	SCHENETTI PAOLO	P
7	CASONI SIMONE	P			

Partecipa in videoconferenza il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA MANFREDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO - Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Scalabrini Nicola – Roccatagliata Augusto – Palladini Carlo

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A SEGUITO dell'illustrazione generale precedentemente esposta dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luciano Spadazzi su tutti i punti inerenti l'approvazione del bilancio ed alla discussione in merito al presente argomento che ne è seguita;

CONSIDERATO che gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale;

RICHIAMATI

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000;
- la legge di Bilancio n. 160/2019 dove all'articolo 1,
 - comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari);
 - dal comma 739 al 783 disciplina l'imposta municipale propria (IMU) ed in particolare dai commi 739 a 757 e dal comma 747 e 760 in tema di riduzioni IMU;

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissava al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabiliva per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione differito al 31 gennaio 2021".
- il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- Il DL "RILANCIO ITALIA" n.34 del 19 maggio 2020;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.1 della Legge di bilancio 2021 n.178/2020 ed in particolare

- al c.599 per quanto riguarda gli immobili del settore turistico "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:..... b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate";
- al comma 48 "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo,

non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi".

RICHIAMATE

- la deliberazione di C.C. n.18 in data 26/05/2020, con la quale sono state APPROVATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI;
- la deliberazione di C.C. n.19 in data 26/05/2020, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 30/12/2020 ad oggetto "Proposta di determinazione aliquote IMU-TASI e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2021";

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01/03/2017 ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VALORE UNITARIO DELLE AREE FABBRICABILI;

DATO ATTO ALTRESI' che il versamento della prima rata deve essere eseguito in autoliquidazione entro il 16 giugno calcolando l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso a norma di legge;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.12
- votanti n.9
- voti favorevoli n.9
- astenuti n. 3 (Sigg.ri Benassi Carlo e Palladini Carlo del gruppo di minoranza "Toano in Comune Lista Civica" e Sig. Schenetti Paolo del gruppo di minoranza "Tutti per Toano")

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

1 - DI APPROVARE per l'anno 2021, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU come da **Allegato 1) – ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - DI CONFERMARE altresì anche per l'annualità 2021:

- i valori indicativi medi, già in essere dal 1° gennaio 2017, relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, (TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI) ed i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati e già stimate ai fini IMU;

3 - DI CONFERMARE anche per l'anno 2021 le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nelle sole categorie catastali A/1-A/8-A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.

4 - DI CONFERMARE altresì, a norma di quanto introdotto dalla legge n. 208/2015 e secondo quanto disciplinato dalla L.160/19, l'agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le condizioni dettate dalla normativa);

5 - DI STABILIRE che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021;

6 - DI DARE ATTO per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU, si rimanda ai rispettivi Regolamenti in vigore ed alla normativa nazionale in materia;

7 - DI INCARICARE l'ufficio tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto.

Attesa l'urgenza, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n.12

votanti n.9

voti favorevoli n.9

astenuti n.3 (Sigg.ri Benassi Carlo e Palladini Carlo del gruppo di minoranza "Toano in Comune Lista Civica" e Sig. Schenetti Paolo del gruppo di minoranza "Tutti per Toano")

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Luciano Spadazzi

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2021

ALIQUOTA	TIPOLOGIA D'IMMOBILE
ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 E RELATIVE PERTINENZE C/2, C/6 e C/7).
5,6 PER MILLE	ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE DI LUSO – A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.
ESENTE	CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL <u>GENITORE AFFIDATARIO</u> E RELATIVE PERTINENZE. Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
ESENTE	<u>ANZIANI E DISABILI.</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
0,00 PER MILLE	<u>PENSIONATI AIRE:</u> Una sola unità immobiliare posseduta dai <u>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</u> , a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ESENTE	FORZE DI POLIZIA. E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate.
10,4 PER MILLE	AREE FABBRICABILI: valori indicativi medi, già in essere dal 1° gennaio 2017, relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, (TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI). Per i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati, validi quelli già stimati ai fini IMU.
10,4 PER MILLE	FABBRICATI DI CATEGORIA "D". E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
ESENTE 1^ rata	FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D/02" (Settore turistico) - previsto dall'art.1 della Legge di bilancio 2021 n.178/2020 c.599.
10,4 PER MILLE	TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO
ESENTE	TERRENI AGRICOLI
0,00 PER MILLE	FABBRICATI RURALI (iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, qualora sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale – visura). I requisiti di ruralità che si evincono dagli atti catastali dei fabbricati devono rispecchiare l'effettivo uso degli immobili e pertanto essere aggiornati all'attualità.
0,00 PER MILLE	BENI MERCE ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
RIDUZIONI con obbligo dichiarativo	
-50% della base imponibile	Per COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (GENITORI O FIGLI) solo a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato; • se il proprietario possiede n.2 unità abitative, una deve essere la sua residenza e l'altra deve essere quella data in comodato; • comodante e comodatario devono entrambi risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Toano;

	<ul style="list-style-type: none"> • Il contratto di comodato , anche se in forma verbale, deve essere Registrato; • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza , utilizzarla come propria abitazione principale; • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso Abitativo; <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
-50% della base imponibile	FABBRICATI D'INTERESSE STORICO O ARTISTICO (art. 10 D.Lgs. 42/2004)
-50% della base imponibile	FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Occorre presentare la dichiarazione cui allegare la perizia. In alternativa: dichiarazione sostitutiva che attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte del tecnico abilitato rispetto all'ipotesi precedente. Scaduti i termini dichiarati senza aver eseguito alcun intervento edilizio per la messa in sicurezza o per la demolizione, è necessario procedere all'opportuna variazione catastale in base alle effettive caratteristiche-condizioni dell'immobile.
-25% della base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> • Per le abitazioni locatate a CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il Comune di Toano, non essendo ad alta densità abitativa, non è dotato di un suo specifico accordo Territoriale, pertanto si considera come riferimento l'accordo territoriale valevole per il comune di Castelnuovo ne' Monti - Zona di FELINA.

Comune di TOANO

Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2021 ".

IL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, interpellato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b)2) e 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2021 ".

Premesso che:

il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da check-list e carte di lavoro presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il Responsabile Finanziario dell'Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Esaminata

la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore dei conti;

Preso atto

del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;


Sulla base di quanto previsto dall'art.239 del TUEL, modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213;

ESPRIME

Parere favorevole in riferimento alla citata proposta di delibera.

Ravenna, li 22/01/2021

Il Revisore Unico
Dott. Alessandra Savini



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT.SSA ELENA MANFREDI)

La presente deliberazione viene pubblicata il 9 FEB 2021 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 24 FEB 2021 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 51

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

Copia conforme



Lì, 9 FEB 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Manfredi Dott.ssa Elena

Elena Manfredi

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT.SSA ELENA MANFREDI)

Copia conforme

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Manfredi Dott.ssa Elena

Elena Manfredi